



Roma, 04/02/2020

PROT. N. 17/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 17/2020

LORO SEDI

Oggetto: Approfondimento normativo spese mediche.

Carissimi,

La **legge di Bilancio 2020** (art. 1, commi 679 e 680) hanno introdotto nuovi e stringenti vincoli ai fini della fruizione della **detrazione sulle spese sanitarie**.

A una prima lettura, le nuove disposizioni sembrerebbero non lasciare spazio a dubbi interpretativi, potendosi ben affermare che - a partire dal 1° gennaio 2020 - gli “**strumenti tracciabili**” rappresenterebbero la *conditio sine qua non* ai fini del riconoscimento della detrazione ex art. 15 TUIR, mantenendo il “mezzo” **contante** quale unica **deroga** di pagamento ai soli casi di acquisto di medicinali e di dispositivi medici ovvero per le prestazioni sanitarie ricevute da strutture pubbliche o strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Tuttavia, e a dispetto di quanto sopra, molteplici risultano le **questioni ancora aperte** e meritevoli di un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, specie se si considera che - qualora il contribuente opti per la **forma di pagamento errata** - elevato è il rischio di vedersi **negata** la relativa **detrazione** all'interno del modello Redditi o del modello 730 riferito all'anno d'imposta 2020.

Più in particolare, se per un verso è pacifico che la deroga al “pagamento tracciato” operi sempre in relazione all'acquisto di medicinali e dispositivi medici a prescindere da quale sia il soggetto cedente (sia esso, tra gli altri, una farmacia, una parafarmacia, un supermercato, un ottico, negozio specializzato, etc.); per un altro, appare più complesso stabilire se l'eccezione a tale tipologia di pagamento trovi - o meno - applicazione anche con riferimento a particolari fattispecie di cui si dirà nel prosieguo. Tralasciando il caso dei c.d. “parafarmaci” - per i quali la detrazione d'imposta è esclusa “per natura” - e le spese mediche e di assistenza ai disabili - considerati ex lege oneri deducibili ai sensi dell'art. 10 del Tuir - certamente più

delicati, ai fini della detrazione, potrebbero risultare gli acquisti di **“medicinali ad uso veterinario”** così come il **“noleggio”** di **dispositivi medici** (si noti che la norma si riferisce espressamente all’acquisto), per i quali - in assenza di una presa di posizione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate - si ritiene prudente gestire il pagamento mediante l’utilizzo di sistemi tracciabili.

Visite private

Parimenti da chiarire risulta anche la questione afferente alle spese per prestazioni sanitarie rese da personale medico indipendente (**“visite private”**) operante all’intero di strutture pubbliche o private accreditate al SSN. In tali casi, ai fini della detrazione, l’utilizzo del contante sarebbe consentito qualora sia la struttura stessa ad emettere fattura e, viceversa, negato nell’ipotesi in cui il relativo documento fiscale fosse rilasciato al paziente direttamente dal personale medico indipendente (tale prestazione sarebbe di fatto equiparata alla visita specialistica ricevuta presso lo studio del professionista privato).

Anticipo di somme da parte delle RSA

È peraltro bene ricordare come la disposizione normativa **“leghi”** la detrazione al sostenimento di oneri da parte del contribuente. Si pensi, allora, ai frequenti casi in cui siano direttamente le RSA - ovvero le case di riposo e simili - a procedere all’acquisto dei medicinali **“anticipando”** somme messe a disposizione da parte degli ospiti/pazienti/degenti. In tali casi, mutuando dalla disciplina civilistica tipica del mandato **“con rappresentanza”** ex art. 1704 c.c., non dovrebbero - almeno in linea di principio - verificarsi problematiche ai fini della fruizione della detrazione in capo all’utilizzatore finale. Infatti, tali strutture - agendo in forza di procura/delega rilasciata in loro favore da parte dei soggetti interessati - potranno in essere atti giuridici (acquisto di farmaci) suscettibili di produrre effetti direttamente in capo al mandante (paziente/degente/ospite) che, pertanto, riceverà dal soggetto cedente (farmacia) la fattura o lo scontrino fiscale direttamente a lui intestato.

Allo stesso modo, si pensi ai **degenti “di lungo corso”** di strutture sanitarie accreditate che necessitano di **prestazioni sanitarie** c.d. **“durevoli”** e soggette a **fatturazione “periodica”** i quali, pur potendo beneficiare della deroga al pagamento tracciabile, dovranno comunque uniformarsi ai più generali **limiti di utilizzo del contante** che, a partire dal 1° luglio 2020 sarà ridotto a 2.000 euro e a 1.000 euro a far data dal 1° gennaio 2022.

Spese sostenute all’estero

Quanto, invece, alle **spese** sanitarie e per medicinali **sostenute all’estero** da contribuenti residenti in Italia - acquisti che godono dello stesso trattamento previsto se effettuati all’interno del territorio dello Stato - ci si domanda quale debba essere la **documentazione** da integrare nei casi in cui il cedente estero abbia rilasciato un documento di spesa privo di tutti i requisiti richiesti ai fini della detrazione in parola.

Ai fini che qui ci occupano, resta fermo l’obbligo di **conservazione** - da parte del contribuente - di tutti i **giustificativi di spesa** quali fatture/scontrini/ricevute di pagamento o di bonifico relativi alle transazioni avvenute tramite l’utilizzo dei citati mezzi tracciabili, che, ad oggi, rimangono gli unici strumenti probatori da utilizzare al fine di effettuare potenziali modifiche e/o integrazioni su eventuali errori (già paventati) risultanti dai modelli dichiarativi precompilati che saranno messi a disposizione dei singoli contribuenti.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.